



COMUNE DI PORTO TORRES
PROVINCIA DI SASSARI

**REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E
AMMINISTRAZIONE PER LA CURA, LA GESTIONE E LA
RIGENERAZIONE IN FORMA CONDIVISA DEI BENI COMUNI –
AMMINISTRAZIONE CONDIVISA**

CAP. I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Finalità, oggetto ed ambito di applicazione.

Il presente regolamento è destinato a disciplinare l'istituto dell'amministrazione condivisa, in armonia con i principi costituzionali e dello statuto comunale, con lo scopo di fornire le necessarie indicazioni in ordine ai rapporti che intercorrono tra ente e cittadini in riferimento a due specifiche aree tematiche:

- cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni
- attività di pertinenza sociale, ovvero quelle azioni volte a promuovere e valorizzare la persona attraverso progettualità di valenza culturale, ambientale, sportiva e di integrazione sociale.

Gli ambiti sopra specificati vengono resi attuativi in riferimento ed ossequio degli artt. 118, 114 comma 2 e 117 comma 6 della Costituzione Italiana.

La gestione dei beni comunali/attività di pertinenza sociale attraverso lo strumento dell'amministrazione condivisa può essere realizzato o su iniziativa dello stesso Ente e su promozione del cittadino.

La partecipazione dei soggetti all'interno dell'ambito della amministrazione condivisa troverà la sua giustificazione negli atti amministrativi di competenza degli organi comunali che verranno adottati conseguentemente.

Tali atti, volti a concretizzare nello specifico le singole attività all'interno dell'ambito della "Amministrazione condivisa", non potranno e non dovranno avere carattere autoritativo o impositivo. La modalità gestionale, infatti, si baserà esclusivamente sulla condivisione e concertazione di intenti.

Restano comunque salve le previsioni regolamentari del Comune di Porto Torres che disciplinano l'erogazione dei benefici economici e strumentali a sostegno delle associazioni, in attuazione dell'articolo 12 della Legge 7 agosto 1990 n° 241 nei confronti di soggetti terzi e cittadini residenti nel territorio portotorrese.

Art. 2 - Definizioni

Ai fini della disciplina del presente regolamento si intende per:

a) *Beni comuni urbani* : i beni, materiali, immateriali e qualsiasi attività a carattere sociale che i cittadini e l'Amministrazione riconoscono essere utili all'esercizio dei diritti fondamentali della persona, al benessere individuale e collettivo, all'interesse delle generazioni future

b) *Attività di pertinenza sociale*: sono da intendersi quelle azioni volte a promuovere e valorizzare la persona attraverso attività culturali, ambientali, sportive e di integrazione sociale.

c) *Comune o Amministrazione*: il Comune di Porto Torres nelle sue diverse articolazioni istituzionali e organizzative;

d) *Cittadini attivi*: tutti i soggetti, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, seppur informali, anche di natura imprenditoriale, che si attivano per la cura, la gestione condivisa o la rigenerazione dei beni comuni urbani/promozione di attività di pertinenza sociale ai sensi del presente regolamento. I soggetti di natura imprenditoriale sono

considerati cittadini attivi ai fini del presente regolamento solo a condizione che non ricavino vantaggi economici diretti o indiretti dalla cura, gestione condivisa o rigenerazione dei beni comuni urbani.

e) *Proposta di collaborazione*: la manifestazione di interesse, formulata dai cittadini attivi, volta a proporre interventi di cura, gestione condivisa o rigenerazione dei beni comuni urbani, a patto che non si configurino come surrogato di servizi essenziali che devono essere garantiti dal Comune stesso secondo le leggi ed i regolamenti vigenti. La proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta ad una sollecitazione del Comune;

f) *Patto di collaborazione*: il patto attraverso il quale il Comune e i cittadini attivi definiscono l'ambito degli interventi di cura, gestione condivisa o rigenerazione di beni comuni urbani/attività di pertinenza sociale

g) *Gestione condivisa*: programma di fruizione collettiva dei beni comuni urbani, con caratteri di inclusività ed integrazione;

h) *Interventi di rigenerazione*: interventi di recupero, trasformazione ed innovazione dei beni comuni urbani, partecipati, tramite metodi di coprogettazione, di processi sociali, economici, tecnologici ed ambientali, ampi e integrati, che complessivamente incidono sul miglioramento della qualità della vita.

i) *Spazi pubblici*: aree verdi, piazze, strade, marciapiedi e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico.

Art. 3 - Collaborazione Cittadini/Amministrazione

La collaborazione tra cittadini e amministrazione si ispira ai seguenti valori e principi:

a) *Fiducia reciproca*: ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza, programmazione e verifica, l'Amministrazione e i cittadini attivi improntano i loro rapporti alla fiducia reciproca e presuppongono che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di interesse generale;

c) *Pubblicità e trasparenza*: l'Amministrazione garantisce, come già incluso nelle proprie prerogative, massima pubblicità alla cittadinanza sulle azioni che si intendono intraprendere e trasparenza nella gestione delle prassi tecnico/amministrative.

d) *Responsabilità*: l'Amministrazione valorizza la responsabilità, propria e dei cittadini, quale elemento centrale nella relazione con i cittadini, nonché quale presupposto necessario affinché la collaborazione risulti effettivamente orientata alla produzione di risultati utili e misurabili;

d) *Pari opportunità e contrasto delle discriminazioni*: la collaborazione tra Amministrazione e cittadini attivi promuove le pari opportunità per genere, origine, cittadinanza, condizione sociale, credo religioso, orientamento sessuale e disabilità;

e) *Flessibilità*: l'amministrazione comunale di Porto Torres, al fine di favorire un dialogo costruttivo con i cittadini attivi privilegia, ove possibile ed in ossequio alle prassi amministrative consolidate, il dialogo e lo scambio serrato di idee e/o informazioni sulle eventuali progettualità da condividere. L'azione amministrativa sarà comunque e sempre vincolata ai principi di efficienza efficacia ed economicità delle azioni che si intenderanno intraprendere.

- f) Inclusività ed apertura: gli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni, devono essere organizzati in modo da consentire che, in qualsiasi momento, altri cittadini interessati possano aggregarsi alle attività;
- g) Sostenibilità: l'amministrazione, nell'esercizio della discrezionalità nelle decisioni che assume, verifica che la collaborazione con i cittadini non ingeneri oneri superiori ai benefici e non determini conseguenze negative sugli equilibri ambientali;
- h) Proporzionalità: l'amministrazione commisura alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti gli adempimenti amministrativi, le garanzie e gli standard di qualità richiesti per la proposta, l'istruttoria e lo svolgimento degli interventi di collaborazione.

Art. 4 - I cittadini attivi

Per "Cittadino/i Attivo/i" si indica una persona e/o una associazione che consapevolmente, in modo responsabile ed agapico, presta la propria collaborazione a titolo esclusivamente gratuito ad azioni che hanno come finalità:

- la realizzazione e la cura di beni materiali e di uso comune.
- la promozione di attività ed azioni di pertinenza sociale.

2. I cittadini attivi possono svolgere interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni e promuovere attività di pertinenza sociale come singoli o attraverso anche compagini informali

3. Nel caso in cui i cittadini si attivino attraverso formazioni sociali (associazioni di volontariato, sportive ecc.), i sottoscrittori con il Comune di Porto Torres dei patti di collaborazione previsti dal presente regolamento sono di fatto gli effettivi rappresentanti e referenti delle stesse.

4. Il Comune ammette la partecipazione di singoli cittadini ad interventi di cura, gestione condivisa o rigenerazione dei beni comuni urbani quale forma di riparazione del danno nei confronti dell'Ente ai fini previsti dalla legge penale, ovvero quale misura alternativa alla pena detentiva e alla pena pecuniaria, con le modalità previste dalla normativa in materia di lavoro di pubblica utilità. L'intervento di cura, gestione condivisa, rigenerazione dei beni comuni urbani e promozione di attività di pertinenza sociale, sono intesi quale concreta manifestazione della partecipazione alla vita della comunità e sono da intendersi come strumento utile allo sviluppo della coscienza civile.

Art. 5 - Patto di collaborazione

1. Per "Patto di collaborazione" si intende l'atto amministrativo condiviso bilateralmente tra amministrazione comunale e cittadini attivi, finalizzato a disciplinare gli obblighi e le responsabilità tra le parti in ordine ai progetti che si intendono perseguire.

2. Il contenuto del patto varia in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e della durata della collaborazione. Il patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce in particolare:

- a) gli obiettivi che si intendono perseguire in ordine alle attività proposte
- b) la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa.

- c) le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;
 - d) l'eventuale definizione di strumenti di coordinamento e governo e partecipazione.
 - e) le reciproche responsabilità, anche in relazione a quanto disposto dalle norme in materia di sicurezza dei luoghi e dei lavoratori;
 - f) le garanzie a copertura di eventuali danni arrecati al Comune di Porto Torres in conseguenza della mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati;
 - g) le misure di pubblicità del patto, le modalità di documentazione delle azioni realizzate, di monitoraggio periodico e valutazione dei risultati prodotti dalla collaborazione fra cittadini e Amministrazione
 - h) le cause di esclusione di singoli cittadini per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del patto, gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione, quali la titolarità delle opere realizzate, i diritti riservati agli autori delle opere dell'ingegno, la riconsegna dei beni, ed ogni altro effetto rilevante;
 - i) le modalità per l'adeguamento e le modifiche degli interventi concordati
- Il patto di collaborazione può contemplare atti di mecenatismo, cui dare ampio rilievo comunicativo mediante forme di pubblicità e comunicazione dell'intervento realizzato, l'uso dei diritti di immagine, l'organizzazione di eventi di ogni altra forma di comunicazione o riconoscimento che non costituisca diritti di esclusiva sul bene urbano.

Art. 6 - Azioni e interventi previsti nei patti di collaborazione

La collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani di cui al presente regolamento può comprendere, a mero titolo esemplificativo:

- a) disponibilità di beni mobili e immobili, materiali, immateriali e digitali;
- b) attività di progettazione, organizzazione, coordinamento, gestione, accompagnamento, animazione, aggregazione, assistenza, formazione, produzione culturale, realizzazione di eventi e iniziative, comunicazione, monitoraggio, valutazione;
- c) manutenzione, cura, riqualificazione di beni mobili o immobili. In quest'ultimo caso, a patto che gli interventi non trasformino l'immobile in maniera irreversibile impedendone eventualmente diverse destinazioni (pubbliche e comuni) future
- d) promozione della creatività e dell'ingegno e sperimentazione artistica rivolta anche alla riqualificazione dell'area cittadina e dei singoli beni che all'interno di essa si trovano. A tale scopo l'amministrazione comunale individuerà degli spazi all'interno del proprio territorio volti a favorire e veicolare la creatività artistica giovanile;
- e) attività di pertinenza sociale, ovvero per tutte quelle azioni volte a promuovere e valorizzare la persona attraverso attività culturali, ambientali, sportive e di integrazione sociale.

CAP. II DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE

Art. 7 – Disciplina rapporti Ente/cittadini attivi. Disposizioni generali.

1. La collaborazione con i cittadini attivi è prevista quale funzione istituzionale dell'Amministrazione ai sensi dell'articolo 118 ultimo comma della Costituzione ovvero

“(…)Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza”

2. Al fine di semplificare la relazione con i cittadini attivi, con specifica determinazione del Dirigente Responsabile, viene istituito un Gruppo di lavoro per l'istruttoria e la valutazione delle proposte di collaborazione.

Il Gruppo di lavoro può dotarsi di specifici canali istituzionali (e-mail/PEC) finalizzati a semplificare il rapporto diretto con i cittadini di Porto Torres, quest'ultimo e sarà così composto:

- Dirigente responsabile o suo diretto delegato
- Dirigente dell'area interessata alla proposta progettuale o suo diretto delegato
- Funzionario responsabile dell'ufficio interessato tecnicamente alla proposta progettuale

3. Al fine di garantire che gli interventi dei cittadini attivi avvengano in armonia con l'insieme degli interessi pubblici e privati coinvolti, le proposte di collaborazione devono ricevere il consenso del Comune.

4. La manifestazione dell'assenso del Comune e la formazione dei patti di collaborazione si differenziano a seconda che:

- a) il patto rientri nell'elenco delle collaborazioni ordinarie di cui all'articolo 8;
- b) il patto sia stipulato a seguito di una consultazione pubblica di cui all'art.9
- c) il patto sia stipulato a seguito di una proposta presentata da cittadini attivi ai sensi dell'art: 10

Art. 8 – Collaborazioni Ordinarie.

1. Con deliberazione della Giunta Comunale in coerenza con gli indirizzi da essa espressi, viene definito l'elenco delle collaborazioni ordinarie, in ragione della loro presumibile maggior frequenza.

2. La deliberazione individua le categorie di beni comuni urbani/extra urbani e tutte le restanti attività di carattere sociale che possono essere oggetto di patti di collaborazione, approva le linee di indirizzo per la loro cura, gestione condivisa o rigenerazione ed individua gli Uffici competenti e i Dirigenti delegati alla conclusione dei patti di collaborazione.

3. I cittadini attivi possono richiedere agli Uffici competenti di aderire al patto di collaborazione.

4. Il Dirigente, verificati il rispetto del presente regolamento, la coerenza con la deliberazione della Giunta Comunale la fattibilità tecnica, stipula il patto di collaborazione.

5. Qualora non sussistano le condizioni per procedere, il dirigente responsabile/delegato lo comunica al richiedente illustrandone le motivazioni entro sessanta giorni.

Art. 9 - Consultazione pubblica per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione di beni comuni urbani/promozione di attività a pertinenza sociale.

1. Il Comune, con deliberazione della Giunta Comunale, individua il bene o l'attività a pertinenza sociale oggetto della proposta di collaborazione dei cittadini attivi, approva le linee di indirizzo per la cura e gestione di queste ultime, individua l'Ufficio competente e il Dirigente delegato all'avvio ed alla conclusione del patto di collaborazione.

2. Il Dirigente competente, anche con la collaborazione del Gruppo di Lavoro, pubblica un avviso per la presentazione di proposte di collaborazione da parte di cittadini attivi. L'avviso specifica i requisiti necessari, i termini e le modalità di presentazione, i criteri di valutazione delle proposte.
3. La valutazione delle proposte pervenute, sulla base dei criteri definiti nell'avviso, viene effettuata dal Gruppo di lavoro che, ove possibile, può avviare un confronto tra i diversi proponenti finalizzato alla formulazione di una proposta condivisa. L'eventuale graduatoria finale viene approvata con provvedimento del Dirigente competente.
4. La successiva attività di progettazione del programma di cura/gestione condivisa o rigenerazione è realizzata dai cittadini attivi in collaborazione con l'Ufficio competente e il Gruppo di lavoro.
5. Il patto di collaborazione viene stipulato dal Dirigente competente

Art. 10 - Proposte di collaborazione presentate dai cittadini attivi

1. I cittadini attivi possono in ogni caso presentare proposte di collaborazione per la cura, la gestione condivisa, la rigenerazione dei beni urbani o attività di pertinenza sociale anche non inseriti nell'elenco delle collaborazioni ordinarie di cui all'articolo 7;
2. I cittadini attivi inviano la proposta di collaborazione al Gruppo di lavoro, che svolge l'attività di pre-istruttoria e di individuazione degli Uffici competenti alla sua valutazione preliminare.
3. Il Dirigente competente, verificato il rispetto scrupoloso del presente Regolamento e la fattibilità tecnica, predispone gli atti necessari alla deliberazione della Giunta Comunale
4. Il Dirigente competente, qualora non sussistano le condizioni per procedere, lo comunica al richiedente illustrandone le motivazioni in modo dettagliato e tempestivo.
5. La deliberazione della Giunta Comunale individua il bene oggetto della proposta di collaborazione, approva le linee di indirizzo per la sua cura, gestione condivisa o rigenerazione e l'eventuale attribuzione di vantaggi economici a favore dei cittadini attivi, individua l'Ufficio competente e il Dirigente delegato alla conclusione del patto di collaborazione.
6. L'attività di progettazione del programma di cura, gestione condivisa o rigenerazione è realizzata in collaborazione tra l'Ufficio competente, il Gruppo di lavoro e i cittadini attivi.
- 7 Il patto di collaborazione viene stipulato dal Dirigente competente.

CAP. III CURA, GESTIONE CONDIVISA E RIGENERAZIONE DI IMMOBILE E OPERE PUBBLICHE

Art. 11 - Azioni e interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione di immobili e spazi pubblici

1. Le azioni e gli interventi previsti nei patti di collaborazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione di immobili e spazi pubblici comuni sono quelli previsti dall'articolo 6 comma 1 del presente Regolamento.

2. I cittadini attivi non possono realizzare attività o interventi che contrastino con la fruizione collettiva del bene.
3. Le proposte di collaborazione che prefigurano, la cura e la riqualificazione di beni mobili e immobili devono pervenire all'Amministrazione corredate dalla documentazione atta a descrivere in maniera esatta e puntuale l'intervento che si intende realizzare.
4. il patto di collaborazione prevedere che i cittadini attivi assumano in via diretta la, la realizzazione, manutenzione, la riqualificazione di beni mobili ed immobili. Resta ferma, per i lavori eseguiti, la normativa vigente in materia di requisiti e qualità degli operatori economici, esecuzione e collaudo di opere pubbliche.
5. Gli interventi inerenti beni culturali e paesaggistici, sottoposti ai sensi del Decreto Legislativo 22.1.2004, n.42, sono preventivamente sottoposti alla "Soprintendenza competente" in relazione alla tipologia di intervento al fine di ottenere le autorizzazioni, i nulla osta o gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente, al fine di garantire che gli interventi siano compatibili con il carattere artistico o storico l'aspetto il decoro del bene.

Art. 12 - Azioni ed interventi in attività di pertinenza sociale

1. Le azioni e gli interventi previsti nei patti di collaborazione per la gestione condivisa di attività di pertinenza sociale sono quelli previsti dall'articolo 6 lett."B" ed "E" del presente Regolamento.
2. Le proposte di collaborazione che prefigurano la realizzazione di attività di pertinenza sociale sono quelle che devono pervenire all'Amministrazione corredate dalla documentazione atta a descrivere in maniera esatta e puntuale la progettualità che si intende realizzare.
3. Il patto di collaborazione può prevedere che i cittadini attivi collaborino in modo sinergico per le attività di interesse collettivo, ovvero per tutte quelle azioni volte a promuovere e valorizzare la persona attraverso attività culturali, ambientali, sportive e di integrazione sociale, con i Servizi Sociali del comune di Porto Torres.
4. La durata del programma del patto di collaborazione per le attività di pertinenza sociale non supera normalmente la durata di mesi 12.

CAP IV FORME DI SOSTEGNO

Art. 13 - Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale

1. Il Comune, nei limiti delle risorse disponibili, può fornire in comodato d'uso gratuito i beni strumentali ed i materiali di consumo necessari per lo svolgimento delle attività, compresi, per attività di breve durata, i dispositivi di protezione individuale. Tali beni, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività.
2. Il patto di collaborazione può prevedere la possibilità per il comodatario di cui al comma precedente di mettere temporaneamente i beni a disposizione di altri cittadini e formazioni sociali al fine di svolgere attività analoghe.

Art. 14 – Oneri ed esenzioni

1. Il Comune di Porto Torres può assumere direttamente, nei limiti delle risorse disponibili, oneri per la realizzazione di azioni e interventi nell'ambito di patti di collaborazione.
2. Nell'ambito dei patti di collaborazione, l'Amministrazione non può destinare contributi in denaro a favore dei cittadini attivi.
3. Le attività svolte nell'ambito dei patti di collaborazione che richiedono l'occupazione di suolo pubblico sono escluse dall'applicazione del canone ai sensi dell'art.31 del Regolamento C.O.S.A.P. attualmente in vigore nel comune di Porto Torres
4. Non costituiscono esercizio di attività commerciale, agli effetti delle esenzioni ed agevolazioni previste dal Regolamento C.O.S.A.P. e per l'applicazione del relativo canone, le raccolte pubbliche di fondi svolte nell'ambito dei patti di collaborazione di cui all'articolo del presente regolamento, qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni:
 - a) si tratti di iniziative occasionali;
 - b) la raccolta avvenga in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
 - c) i beni ceduti per la raccolta siano di modico valore.

Art. 15 – Autofinanziamento

1. Il Comune di Porto Torres agevola le iniziative dei cittadini volte a reperire fondi per le azioni di cura, gestione condivisa o rigenerazione dei beni comuni urbani e la promozione di attività a carattere sociale, a condizione che sia garantita la massima trasparenza sulla destinazione delle risorse raccolte e sul loro puntuale utilizzo.
2. I patti di collaborazione stipulati dall'amministrazione comunale di Porto Torres con i cittadini attivi può prevedere la realizzazione di attività economiche, di carattere temporaneo o permanente, comunque accessorie nell'ambito del programma di azioni e interventi previsti dal patto, finalizzate all'autofinanziamento.

Art. 16 – Oneri economici/forme di sostegno per la realizzazione dei patti di collaborazione

1. Il Comune di Porto Torres può assumere direttamente, nei limiti delle risorse disponibili, oneri per la realizzazione di azioni e interventi nell'ambito di patti di collaborazione.
2. Nell'ambito dei patti di collaborazione, l'Amministrazione non può destinare contributi in denaro a favore dei cittadini attivi.

CAP V COMUNICAZIONE E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA

Art. 17 - Comunicazione collaborativa

1. Il Comune, al fine di favorire il progressivo radicamento della collaborazione con i cittadini attivi, utilizza tutti i canali di comunicazione a sua disposizione per informare la cittadinanza. Nello specifico verrà creata una specifica area all'interno del sito istituzionale del Comune di Porto Torres

2. Il rapporto di collaborazione mira in particolare a:

- a) consentire ai cittadini di migliorare le informazioni, arricchendole delle diverse esperienze a disposizione;
- b) favorire il consolidamento di reti di relazioni fra gruppi di cittadini, per promuovere lo scambio di esperienze e di strumenti;
- c) mappare i soggetti e le esperienze di cittadinanza attiva.

Art. 18 – valutazione ed efficacia.

1. La documentazione delle attività svolte e la valutazione delle risorse impiegate rappresentano un importante strumento di comunicazione con i cittadini. Attraverso la corretta redazione e pubblicazione di tali documenti è possibile dare visibilità, garantire trasparenza ed effettuare una valutazione dell'efficacia dei risultati prodotti dall'impegno congiunto di cittadini ed Amministrazione.

2. Le modalità di svolgimento dell'attività di documentazione e di valutazione vengono concordate nel patto di collaborazione.

3. La valutazione delle attività realizzate si attiene ai seguenti principi generali in materia di:

- a) chiarezza: le informazioni contenute devono avere un livello di chiarezza, comprensibilità e accessibilità adeguato ai diversi soggetti a cui la valutazione è destinata;
- b) comparabilità: la tipologia di informazioni contenute e le modalità della loro rappresentazione devono essere tali da consentire un agevole confronto sia temporale sia di comparazione con altre realtà con caratteristiche simili e di settore;
- c) periodicità: le rendicontazioni devono essere redatte con cadenza semestrale e comunque alla conclusione del patto di collaborazione, parallelamente alla rendicontazione contabile in senso stretto, ferma restando la possibilità di prevedere, nel patto di collaborazione, valutazioni intermedie;
- d) verificabilità: i processi di raccolta e di elaborazione dei dati devono essere documentati in modo tale da poter essere oggetto di esame, verifica e revisione. Gli elementi relativi alle singole aree di valutazione devono essere descritti in modo da fornire le informazioni quantitative e qualitative utili alla formulazione di un giudizio sull'operato svolto.
- e) La valutazione deve contenere informazioni relative a:
 - obiettivi, indirizzi e priorità di intervento;
 - azioni e servizi resi;
 - risultati raggiunti;
 - risorse disponibili ed utilizzate.

4. Il Comune si adopera per consentire una efficace diffusione della valutazione, mettendo gli elaborati a disposizione di tutta la cittadinanza attraverso strumenti quali la pubblicazione sul sito internet, l'organizzazione di conferenze stampa, convegni, eventi dedicati e ogni altra forma di comunicazione e diffusione dei risultati .

CAP. VI RESPONSABILITA' E VIGILANZA

Art. 19 - Prevenzione dei rischi

1. Ai cittadini attivi devono essere fornite, sulla base delle valutazioni effettuate, informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare.
2. I cittadini attivi sono tenuti ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale che, sulla base della valutazione dei rischi, il Comune ritiene adeguati ed a rispettare le prescrizioni contenute nei documenti di valutazione dei rischi.
3. Il patto di collaborazione disciplina le eventuali coperture assicurative dei privati contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento dell'attività di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni, in conformità alle previsioni di legge e, in ogni caso, secondo criteri di adeguatezza alle specifiche caratteristiche dell'attività svolta.
4. Il Comune di Porto Torres può favorire la copertura assicurativa dei cittadini attivi attraverso la stipulazione di convenzioni quadro con operatori del settore assicurativo che prevedano la possibilità di attivare le coperture su richiesta, a condizioni agevolate e con modalità flessibili e personalizzate

Articolo 20 - Tentativo di conciliazione

1. Qualora insorgano controversie tra le parti del patto di collaborazione o tra queste ed eventuali terzi può essere esperito un tentativo di conciliazione avanti ad un Comitato composto da tre membri, di cui uno designato dai cittadini attivi, uno dall'Amministrazione ed uno di comune accordo oppure, in caso di controversie riguardanti terzi soggetti, da parte di questi ultimi;
2. Il Comitato di conciliazione, entro trenta giorni dall'istanza, sottopone alle parti una proposta di conciliazione di carattere non vincolante.

IL DIRIGENTE
Dott. Flavio Cuccureddu